

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4526

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 31 maggio 2017 (v. stampato Senato n. 2770)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

ARRIGONI, CENTINAIO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI, PICCINELLI, PAGNONCELLI, CONTI, CORSINI, BIGNAMI, MUCCHETTI

Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 1° giugno 2017*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comune di Torre de' Busi è staccato dalla provincia di Lecco e aggregato alla provincia di Bergamo.

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, la parola: « novanta » è sostituita dalla seguente: « ottantanove », la parola: « sei » è sostituita dalla seguente: « cinque » e le parole: « Torre de' Busi, » sono soppresse.

3. Le province di Lecco e di Bergamo provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza necessari all'attuazione del comma 1. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di entrambe le province, queste provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del comma 4.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione del comma 1. Il commissario è nominato d'intesa con la provincia di Bergamo, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, dovrà sostenere gli oneri derivanti dall'attività del commissario stesso.

5. Le province di Lecco e di Bergamo provvedono agli adempimenti di cui al comma 3 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al comma 4 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che tutti gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti presso organi e uffici dello Stato

costituiti nell'ambito della provincia di Lecco e relativi a cittadini o enti compresi nel territorio del comune di Torre de' Busi sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Bergamo a decorrere dalla data del loro insediamento.

7. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né deroghe ai vincoli di bilancio.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



17PDL0052690